

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA DELLA REGIONE LAZIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e Comitato di indirizzo

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, il funzionamento del Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata della Regione Lazio, di seguito "ZLS Lazio", istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2025, su proposta della Regione Lazio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 291 del 29 aprile 2025 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Comitato di indirizzo, di seguito "Comitato", è il soggetto per l'amministrazione della ZLS Lazio e svolge i compiti previsti dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, nonché quelli previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2026, istitutivo del Comitato di indirizzo della ZLS Lazio, e dalla normativa statale vigente.
3. Il Comitato opera quale organo collegiale di indirizzo, coordinamento e impulso per l'attuazione della ZLS Lazio, nel rispetto del Piano di sviluppo strategico approvato e aggiornato, della normativa europea e nazionale applicabile, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, semplificazione, leale collaborazione istituzionale e invarianza finanziaria.

Articolo 2

Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da:
 - a) il Presidente della Regione Lazio, o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, o un suo delegato;
 - c) un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - e) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
 - f) un rappresentante del Consorzio Industriale del Lazio;
 - g) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS Lazio; qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione è effettuata d'intesa tra le medesime.
2. La designazione del rappresentante di cui al comma 1, lettera g), è comunicata al Presidente del Comitato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Partecipano alle sedute del Comitato, in qualità di uditori e senza diritto di voto:

- a) la Città Metropolitana di Roma Capitale, nella persona del Sindaco metropolitano o di un suo delegato;
- b) i Presidenti delle Province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, o loro delegati;
- c) i Sindaci dei Comuni ricompresi nel perimetro della ZLS Lazio, o loro delegati.

4. I componenti di cui al comma 1 sono gli unici soggetti aventi diritto di voto. I soggetti di cui al comma 4 partecipano in qualità di uditori, senza diritto di voto, ferma restando la possibilità di formulare osservazioni, contributi e proposte sugli argomenti di rispettivo interesse territoriale.

5. Ciascun componente del Comitato può essere sostituito da un delegato appositamente designato. La delega è trasmessa alla Segreteria tecnica del Comitato prima dell'inizio della seduta, salvo comprovati casi di urgenza.

6. Ai componenti del Comitato, ai delegati e agli uditori non spettano compensi, indennità di carica, gettoni di presenza, rimborsi per spese di missione o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il Comitato si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative e gestionali, di una struttura tecnico-amministrativa di supporto costituita nell'ambito dell'amministrazione regionale, con la collaborazione dell'Autorità di Sistema Portuale e degli uffici delle amministrazioni comunali ricomprese nella ZLS Lazio, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Comitato può individuare al proprio interno uno o più componenti cui delegare attività istruttorie, di coordinamento o di attuazione relative a particolari aree o materie della ZLS Lazio, ferma restando la natura collegiale delle decisioni e tenuto conto delle funzioni proprie delle istituzioni rappresentate nel Comitato.

Articolo 3

Compiti del Comitato

1. Il Comitato svolge i compiti previsti dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, e in particolare:

- a) assicura gli strumenti che garantiscono l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZLS Lazio, nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali e internazionali;
- b) promuove e implementa forme di collaborazione tra lo sportello unico amministrativo dell'Autorità di Sistema Portuale e gli sportelli unici per le attività produttive presso i Comuni territorialmente competenti;
- c) definisce le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, nonché delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, pianificazione, semplificazione e competenze degli enti interessati;
- d) svolge la verifica, per ciascuna impresa, dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale oggetto delle semplificazioni e delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, trasmettendo le relative comunicazioni all'Agenzia delle entrate, ove previsto;
- e) si attiva per la sottoscrizione di protocolli, accordi e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate e modalità coordinate di attuazione della ZLS Lazio;
- f) effettua il controllo sul mantenimento dell'attività nell'area ZLS da parte delle imprese beneficiarie per il periodo previsto dalla normativa vigente e trasmette le relative comunicazioni all'Agenzia delle entrate ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- g) assicura il rispetto del Piano di sviluppo strategico, promuovendo iniziative di coordinamento con la pianificazione e la programmazione regionale, portuale, infrastrutturale e territoriale;

h) sovrintende all'espletamento delle procedure finalizzate alla stipula di accordi o convenzioni quadro con banche e intermediari finanziari;

i) assicura l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi delle iniziative e dei relativi dati di avanzamento nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

l) propone le modifiche al perimetro della ZLS Lazio, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, e del limite massimo delle superfici applicabile alla Regione Lazio;

m) svolge le attività di competenza nel caso in cui sia attivata la procedura di revisione della ZLS Lazio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2026;

n) propone, ove ne ricorrano i presupposti, la perimetrazione di zone franche doganali intercluse secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando quanto di competenza delle autorità statali e doganali competenti;

o) assicura il raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'individuazione e l'attuazione del piano di monitoraggio della ZLS Lazio.

2. Il Comitato esercita le proprie funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alle amministrazioni statali, regionali, locali, all'Autorità di Sistema Portuale, agli enti pubblici interessati e agli organismi competenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, edilizia, doganale, fiscale, portuale, infrastrutturale e di sicurezza.

CAPO II

RIUNIONI DEL COMITATO

Articolo 4

Periodicità e convocazione

1. Il Comitato si riunisce in via ordinaria con cadenza almeno trimestrale e in via straordinaria su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due componenti aventi diritto di voto, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

2. Le sedute si svolgono ordinariamente in modalità ibrida, in presenza e/o mediante collegamento da remoto, presso la sede della Regione Lazio o presso altra sede indicata dal Presidente nella convocazione. L'ente ospitante garantisce, ove necessario, il collegamento per la partecipazione da remoto.

3. La convocazione è disposta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal suo delegato.

4. L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora, la sede o la modalità di svolgimento della riunione, l'ordine del giorno e le istruzioni per l'eventuale partecipazione da remoto.

5. La convocazione, corredata della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, è trasmessa mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare la tracciabilità della comunicazione:

a) almeno 10 giorni prima della data fissata per le sedute ordinarie;

b) almeno 48 ore prima della data fissata per le sedute straordinarie, qualora sussistano circostanze di particolare urgenza, adeguatamente rappresentate nella convocazione.

6. La convocazione può essere pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Lazio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso agli atti e tutela delle informazioni riservate.

7. Ciascun componente avente diritto di voto può chiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno entro i due giorni antecedenti la riunione. Il Presidente valuta la richiesta e ne dà comunicazione ai componenti e agli eventuali uditori interessati.

8. Nei casi di necessità e urgenza debitamente motivati, e ferma restando la presenza del numero legale, il Presidente può proporre nel corso della seduta l'integrazione dell'ordine del giorno con ulteriori argomenti, purché il Comitato vi consenta a maggioranza dei componenti aventi diritto di voto presenti.

9. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, la competente struttura amministrativa predispone la documentazione istruttoria e la trasmette alla Segreteria tecnica ai fini dell'inoltro ai componenti del Comitato. La documentazione è trasmessa, di norma, almeno 7 giorni prima della seduta. Per i punti aggiunti successivamente all'ordine del giorno, la documentazione è trasmessa con la massima tempestività.

Articolo 5

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Comitato sono validamente costituite quando tutti i componenti aventi diritto di voto sono stati regolarmente convocati ed è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

2. Ai fini della validità della seduta, il numero legale deve permanere al momento dell'assunzione delle deliberazioni.

3. È necessaria, ai fini della validità della seduta, la presenza del Presidente o del suo delegato.

4. I componenti aventi diritto di voto possono partecipare personalmente, mediante delegato formalmente designato o da remoto, secondo le modalità indicate nella convocazione.

5. Su richiesta del Presidente o del Comitato possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e locali, enti pubblici, organismi tecnici, associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, nonché esperti o soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti trattati.

6. Tutti i partecipanti alle riunioni del Comitato sono tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni, ai dati, agli atti e ai documenti conosciuti in ragione della partecipazione alle sedute, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 6

Discussione e votazione

1. Il Comitato procede all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine indicato nella convocazione. Su proposta motivata del Presidente o di almeno due componenti aventi diritto di voto, il Comitato può deliberare, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, di modificare l'ordine di trattazione.

2. La discussione è aperta dal Presidente, che illustra l'argomento o la proposta di deliberazione, ovvero invita un relatore a farlo.

3. I componenti aventi diritto di voto non partecipano alla discussione e alla votazione su questioni rispetto alle quali versino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, secondo la normativa vigente.

4. Le dichiarazioni di voto possono essere rese al termine della discussione e, su richiesta dell'interessato, sono riportate sinteticamente nel verbale.
5. L'espressione di voto è, di regola, palese e può avvenire per alzata di mano, dichiarazione orale, assenso espresso tramite sistemi di videoconferenza o altra modalità idonea ad accertare in modo chiaro la volontà del componente.
6. Le deliberazioni del Comitato, ove non diversamente previsto dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, sono assunte a maggioranza dei componenti aventi diritto di voto presenti.
7. I componenti che si astengono volontariamente sono computati tra i presenti ai fini del quorum funzionale. Non sono computati nel quorum funzionale i componenti che non partecipano alla votazione per obbligo di astensione connesso a situazioni di conflitto di interessi.
8. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o del suo delegato.
9. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione.
10. In caso di irregolarità nella votazione, il Presidente ne dispone l'annullamento e la ripetizione.
11. Le deliberazioni del Comitato validamente assunte sono immediatamente esecutive, salvo diversa e motivata determinazione del Comitato stesso.

CAPO III

VERBALIZZAZIONE, PUBBLICITÀ E ACCESSO

Articolo 7

Verbali delle sedute

1. Di ogni seduta del Comitato è redatto verbale a cura del Segretario verbalizzante, individuato dalla Segreteria tecnica.
2. Il verbale contiene:
 - a) l'indicazione del giorno, mese, anno, ora, luogo e modalità di svolgimento della seduta;
 - b) l'indicazione del Presidente e del Segretario verbalizzante;
 - c) l'indicazione dei componenti presenti personalmente, per delega o da remoto, nonché degli assenti;
 - d) l'indicazione degli uditori e degli altri soggetti eventualmente intervenuti;
 - e) l'ordine del giorno;
 - f) una sintesi degli interventi e delle questioni trattate;
 - g) l'indicazione delle deliberazioni assunte;
 - h) l'esito delle votazioni, con indicazione dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni;
 - i) le dichiarazioni di voto, ove ne sia espressamente richiesta la verbalizzazione;
 - l) ogni ulteriore elemento ritenuto necessario dal Presidente o dal Comitato.
3. La verbalizzazione avviene in forma sintetica e dà conto degli elementi essenziali della discussione, delle determinazioni assunte e delle relative motivazioni.

4. Il verbale è approvato nella seduta successiva ovvero mediante procedura scritta, secondo modalità definite dal Presidente e comunicate ai componenti. La procedura scritta può svolgersi mediante trasmissione del verbale ai componenti aventi diritto di voto e assegnazione di un termine per eventuali osservazioni o richieste di rettifica.
5. Decorso il termine assegnato senza osservazioni, il verbale si intende approvato. In caso di osservazioni, il Presidente valuta le richieste di rettifica e sottopone il testo definitivo all'approvazione del Comitato o alla conclusione della procedura scritta.
6. In sede di approvazione del verbale, i componenti possono chiedere rettifiche che non comportino il riesame nel merito delle deliberazioni già assunte.
7. I verbali approvati sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e sono conservati, unitamente ai relativi allegati, a cura della Segreteria tecnica.
8. I verbali e gli atti del Comitato sono pubblicati o resi accessibili secondo la normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso documentale, accesso civico, accesso civico generalizzato, segreto d'ufficio, segreto commerciale, tutela delle informazioni riservate e tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti.
9. La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio può avvenire anche mediante estratto, omissis o altra modalità selettiva, ove ciò sia necessario per tutelare dati personali, informazioni riservate, segreti tecnici o commerciali, interessi economici degli operatori, esigenze di sicurezza, procedimenti in corso o altre esigenze di tutela previste dalla normativa vigente.
10. L'accesso agli atti del Comitato è disciplinato dalla normativa vigente e dalle disposizioni organizzative dell'amministrazione regionale competente.

CAPO IV

CONSULTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, DELLE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI

Articolo 8

Organo consultivo

1. Al fine di assicurare la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZLS Lazio, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, è istituito l'Organo consultivo della ZLS Lazio.
2. L'Organo consultivo ha funzioni consultive e propositive. I pareri, le osservazioni e le proposte formulati dall'Organo consultivo non sono vincolanti per il Comitato, ma sono valutati nell'ambito delle determinazioni di competenza del Comitato stesso.
3. Le modalità di funzionamento dell'Organo consultivo sono disciplinate dall'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Comitato di indirizzo ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione, salvo diversa determinazione del Comitato.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento sono approvate dal Comitato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.
3. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso agli atti e tutela delle informazioni riservate.

Articolo 10

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, del decreto istitutivo della ZLS Lazio, del decreto istitutivo del Comitato, nonché della normativa europea, statale e regionale vigente.
2. Le attività previste dal presente Regolamento sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla normativa statale al Comitato di indirizzo della ZLS Lazio, nonché le funzioni attribuite dalla LR 27 maggio 2026, n. 10, al Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio, al Consorzio Industriale del Lazio, individuato quale Centro unico dei servizi, e alle strutture regionali competenti. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tali soggetti operano in raccordo istituzionale e funzionale, nel rispetto del quadro normativo vigente.

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO CONSULTIVO DELLA ZLS LAZIO

Articolo 1

Istituzione e finalità

1. È istituito l'Organo consultivo della ZLS Lazio, quale sede di consultazione periodica degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40.
2. L'Organo consultivo ha la finalità di:
 - a) favorire il coinvolgimento dei soggetti istituzionali, economici e sociali interessati dall'attuazione della ZLS Lazio;
 - b) acquisire osservazioni, proposte e contributi sullo stato di attuazione del Piano di sviluppo strategico, sugli interventi, sulle misure di semplificazione e sulle iniziative di promozione della ZLS Lazio;
 - c) assicurare un confronto periodico con gli stakeholder territoriali;
 - d) contribuire alla più ampia conoscenza delle opportunità connesse alla ZLS Lazio, nel rispetto delle competenze del Comitato e degli enti coinvolti.

Articolo 2

Composizione

1. Partecipano all'Organo consultivo:

- a) il Presidente del Comitato di indirizzo, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) i componenti del Comitato di indirizzo, o loro delegati, salvo diversa valutazione connessa agli argomenti trattati;
- c) l'Assessore regionale competente in materia di ZLS, o un suo delegato;
- d) i rappresentanti degli enti locali interessati, secondo modalità definite dal Presidente in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- e) rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) Unioncamere Lazio, in qualità di soggetto rappresentativo del sistema camerale regionale nell'ambito della consultazione territoriale ed economico-sociale.

2. La partecipazione del rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente al Comitato di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del Regolamento, è distinta dalla partecipazione di Unioncamere Lazio all'Organo consultivo. La prima attiene alla composizione del Comitato con diritto di voto; la seconda attiene alla funzione consultiva e di raccordo con il sistema camerale regionale.

3. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, può invitare alle riunioni dell'Organo consultivo ulteriori soggetti pubblici o privati, enti, amministrazioni, organismi tecnici, università, centri di ricerca, associazioni di categoria, rappresentanze professionali, gestori di infrastrutture, interporti, aeroporti, nodi logistici e altri soggetti rappresentativi, in relazione agli argomenti trattati.

4. I partecipanti all'Organo consultivo operano senza compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 3

Periodicità e convocazione

1. L'Organo consultivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni sei mesi, nonché ogniqualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga necessario in relazione allo stato di attuazione della ZLS Lazio o agli argomenti da trattare.

2. La convocazione è disposta dal Presidente del Comitato, o da un suo delegato, ed è trasmessa mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare la tracciabilità della comunicazione.

3. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo o la modalità di svolgimento della riunione, l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione disponibile.

4. Le riunioni possono svolgersi in presenza, da remoto o in modalità ibrida.

Articolo 4

Funzionamento

1. L'Organo consultivo è presieduto dal Presidente del Comitato o da un suo delegato.
2. La Segreteria tecnica cura le attività di supporto, la raccolta dei contributi e la verbalizzazione sintetica della riunione.
3. Le osservazioni, i contributi e le proposte emersi nell'ambito dell'Organo consultivo sono trasmessi al Comitato per le valutazioni di competenza.
4. L'Organo consultivo non adotta deliberazioni vincolanti e non incide sulle competenze decisionali del Comitato, delle amministrazioni e degli enti competenti.

Articolo 5

Verbali, pubblicità e riservatezza

1. Delle riunioni dell'Organo consultivo è redatto un verbale sintetico contenente l'indicazione dei partecipanti, degli argomenti trattati e delle principali osservazioni formulate.
2. I verbali e gli atti dell'Organo consultivo sono conservati dalla Segreteria tecnica e sono pubblicati o resi accessibili secondo la normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso agli atti e tutela delle informazioni riservate.
3. I partecipanti sono tenuti alla riservatezza in relazione a dati, documenti, informazioni e contenuti conosciuti in occasione delle riunioni, ove gli stessi non siano già pubblici o siano soggetti a limitazioni di diffusione secondo la normativa vigente.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Le modifiche alle modalità di funzionamento dell'Organo consultivo sono approvate dal Comitato.
2. Le attività dell'Organo consultivo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI COMUNI RICOMPRESI NELLA ZLS LAZIO

1. Accumoli
2. Albano Laziale
3. Allumiere
4. Amatrice
5. Anagni
6. Anguillara Sabazia
7. Aprilia
8. Ardea
9. Ausonia
10. Borgorose
11. Campagnano di Roma
12. Cassino
13. Castelforte
14. Castelnuovo Parano

15. Ceccano
16. Ceprano
17. Cisterna di Latina
18. Cittaducale
19. Civita Castellana
20. Civitavecchia
21. Colleferro
22. Coreno Ausonio
23. Esperia
24. Fara in Sabina
25. Ferentino
26. Fiano Romano
27. Fiumicino
28. Fondi
29. Formello
30. Formia
31. Frosinone
32. Gaeta
33. Guidonia Montecelio
34. Isola del Liri
35. Itri
36. Latina
37. Leonessa
38. Minturno
39. Monte San Biagio
40. Monterotondo
41. Orte
42. Patrica
43. Piedimonte San Germano
44. Pignataro Interamna
45. Pomezia
46. Pontinia
47. Rieti
48. Roccasecca
49. Roma
50. San Giorgio a Liri
51. San Vittore del Lazio
52. Sant'Ambrogio sul Garigliano
53. Sant'Andrea del Garigliano
54. Sant'Apollinare
55. Santi Cosma e Damiano
56. Sermoneta
57. Sezze
58. Sora
59. Tarquinia
60. Terracina
61. Tivoli
62. Velletri
63. Villa Santa Lucia
64. Viterbo